

capoverso 1° è tale che può essere accettata, senza che l'economia della legge ne sia sconvolta, mentre le ragioni addotte dal collega Pozzo sono anche meritevoli di seria considerazione; quindi per parte nostra pel 1° capoverso del 3° articolo non si dissente, se si vuole eliminare tutta quest'ultima parte, che finisca con le parole: « non maggiori di cinque anni, » togliendo cioè tutto l'inciso « a garanzia di obblighi o d'impegni nati o contratti dopo la pubblicazione della presente legge. »

Quanto al secondo, invece, non possiamo accettare le osservazioni del collega Pozzo, in quanto che comunque non si voglia disconoscere che a questo proposito vi possono essere inconvenienti, è certo che le ragioni per le quali furono interdette le fideiussioni con le quali si possono assumere a cuor leggero obbligazioni e impegni, queste ragioni hanno portato la Commissione al punto di adottare senz'altro la proposta ministeriale che, per ragioni molto evidenti e molto facili a spiegarsi, ha voluto interdire che per un eccessivo spirito di condiscendenza dell'uno verso l'altro, s'incontrassero, all'infuori dei casi di necessità vera, impegni ai quali poi non si potesse soddisfare con altrettanta puntualità.

Ecco perchè sulla seconda parte la Giunta del bilancio insiste nel testo dell'articolo proposto.

Pala. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Pala. Io davvero non intendo lo spirito dell'ultima osservazione dell'onorevole relatore. Una delle due: o la fideiussione di cui si parla in questo inciso è qualcosa di diverso dal tipo normale della obbligazione accessoria, cioè una cessione condizionata, ed è inutile limitarla, poichè la limitazione è incompatibile col concetto della legge; o la fideiussione è un'obbligazione pura e semplice, e le conseguenze di questa obbligazione rientrano nelle norme generali del diritto, cioè per la fideiussione pura e semplice non si ammettano azioni creditorie sullo stipendio, *invito debitore*.

Dunque questa frase per me è una superfetazione la quale non farà che ingenerare equivoci, perchè i sottili litiganti andranno a scrutare quale mai sia l'arcano e il recondito motivo, per il quale nella legge vi è

una frase così singolare, di cui è difficile afferrare il recondito concetto.

Presidente. Allora, onorevole Marco Pozzo, Ella propone la soppressione delle ultime parole del capoverso primo; bisogna però che abbia la bontà di mandare per iscritto questo emendamento, firmato da dieci deputati.

Pozzo Marco. Il relatore ha dichiarato di accettarlo.

Presidente. Allora votiamo l'emendamento che Ella propone al primo capoverso. Ella domanda che nel primo capoverso siano soppresse le parole: « a garanzia di obblighi ed impegni nati o contratti dopo la pubblicazione della presente legge. »

Questo emendamento è accettato anche dalla Commissione. Lo pongo a partito.

(È approvato).

Pongo a partito tutto l'articolo 3 così emendato.

(È approvato — Si approvano senza discussione i seguenti articoli).

Art. 4.

I pignoramenti, i sequestri e le cessioni non possono avere effetto che proporzionalmente ed in relazione ad ogni singola rata di stipendio, pensione od altro assegno fisso e continuativo, pei quali i detti vincoli sono rispettivamente consentiti dagli articoli precedenti.

Art. 5.

Fino a quando non sia estinta l'obbligazione per cui fu stipulata una prima cessione, sarà inefficace e come non avvenuta qualunque ulteriore cessione, a meno che il nuovo atto non estingua od assorba la cessione precedente, purchè però la durata di questa seconda cessione non si prolunghi oltre anni cinque dall'inizio della prima.

Art. 6.

L'alienazione, il pignoramento ed il sequestro della quota ceduta, in qualunque forma concepiti, sono inefficaci e come non avvenuti rispetto allo Stato.

In caso di successione del cessionario, gli eredi o legatari di costui devono giustificare presso l'Amministrazione dello Stato il diritto a riscuotere la quota ceduta mediante esibizione di un decreto pronunziato in Camera di consiglio dal Tribunale civile del luogo ove si è aperta la successione, ovvero